



# UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 10 OGGETTO: Regolamento per l'assegnazione agli utenti di quote dell'uliveto –  
modifica – approvazione.  
del 19 febbraio 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, questo giorno **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00**  
nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

### IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 15  
febbraio 2016, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Consigliere		X
TRINETTI	Alessandro	- Consigliere	X	
STEFANINI	Igino	- Consigliere	X	
CONTARDI	Massimiliano	- Consigliere	X	
VELA	Domenico	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
LUCHETTI	Rodolfo	- Consigliere		X
SUPERCHI	Alfonso	- Consigliere	X	
ZANNONI	Graziano	- Consigliere	X	
SCARIN	Paolo	- Consigliere		X
PENNESI	Angelo	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 9 assenti n° 4.

Presiede il Sig. **Pasquini Antonio**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il  
Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Trinetti  
Alessandro e Zannoni Graziano** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari  
posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n° 10 del 19 febbraio 2016

OGGETTO: Regolamento per l'assegnazione agli utenti di quote dell'uliveto – modifica - approvazione

I RESPONSABILI AMMINISTRATIVO TECNICO CONTABILE

**Visti:**

- I pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La deliberazione del C.U. n° 15 del 9 maggio 2007;

**Premesso che:**

1. A seguito di un intervento progettuale in tenuta Casalone, furono messe a dimora circa 5.000 piante di ulivo.
2. Dopo un procedimento ad evidenza pubblica, l'intera area adibita a nuovo uliveto fu suddivisa in quote di 30 piante cadauna;
3. Con deliberazione n° 15 del 9 maggio 2007 adottata dal Consiglio Universitario, fu approvato un regolamento definitivo che funge tuttora da disciplinare per la conduzione dell'impianto;
4. L'atto suddetto, con regolamento definitivo, si intende facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegato;

**Ritenuto che:**

- Allo stato dei fatti, si rende necessario modificare l'art. 3, in linea con la modifica al regolamento del vigneto, che così recita:

***“Il concessionario non può cedere a nessun titolo la quota concessa.***

***In deroga al precedente comma e solamente per i seguenti casi particolari:***

***a) decesso del concessionario;***

***b) sopravvenuta impossibilità a coltivare il vigneto, è prevista la possibilità di fare istanza scritta: dagli eredi entro sei mesi dal decesso per il caso a) , e dal titolare impossibilitato a continuare la coltivazione per il caso b).***

***Per il caso a), trascorso il termine di mesi sei dal decesso del concessionario a cui non è seguita l'istanza di cui sopra, l'Ente reintegra la quota.***

***Per il caso a) può beneficiare dell'assegnazione della quota un membro del nucleo familiare del de cuius o un discendente il linea retta o collaterale e affine fino al quarto grado comunque utente.***

***Per il caso b) può beneficiare dell'assegnazione della quota un membro del nucleo familiare dell'impossibilitato o un parente il linea retta o collaterale e affine fino al quarto grado, comunque utente.***

***In entrambi i casi, a) e b), non è possibile assegnare la quota se il nucleo familiare dell'individuato beneficiario sia possessore di altro terreno dell'Ente a qualsiasi titolo. Tuttavia, il beneficiario ha facoltà di optare per l'uno o per l'altro possesso.***

***La concessione all'individuato beneficiario assume carattere di novellato rispetto a quella originaria e saranno applicabili ex novo i casi previsti di cui ai punti a) e b) del presente articolo.***

***E' fatto divieto assoluto di frazionare la quota assegnata e di cointestarla.***

***E' possibile assegnare la quota del de cuius ad un familiare con lo stesso grado di parentela come sopra, anche se già in possesso di altro terreno dell'Ente, nel caso in cui non siano ancora trascorsi venti anni dall'assegnazione originaria. Comunque, trascorsi 20 anni dall'assegnazione originaria, qualora perduri il possesso di due o più terreni dell'Ente agrario, il beneficiario erede del de cuius deve optare per l'uno o per l'altro possesso.***

L'art. 3 così approvato e testato sul “campo”, rende troppo macchinoso il procedimento di eventuale trasferimento per il quale l'impianto ne potrebbe risentire per assenza di gestione;

**Considerato:**

Per le motivazioni di cui sopra, di modificare di nuovo l'art. 3 nel modo seguente;

- a) In caso di decesso del concessionario la quota passa agli eredi purché utenti. In caso di più eredi, entro trenta giorni dal decesso del concessionario, i coeredi dovranno comunicare all'Ente il nominativo di chi effettivamente condurrà il vigneto. Nel caso nessuno tra i coeredi sia intenzionato, da comunicare la quota ritornerà all'Ente.
- b) In caso di impossibilità sopravvenuta di conduzione da parte del concessionario, questi presenta domanda di trasferimento analogo a quello della tenuta Comunali Macchiosi, oppure presenta istanza di rinuncia all'Ente.
- c) In entrambi i casi suddetti, a) e b), l'Ente comunque può disporre in modo diverso, anche rigettando casi di trasferimento, in presenza di circostanze che lo rendano opportuno.
- d) La modifica del disciplinare come sopra, entrerà in vigore dalla data di adozione del presente atto. Per le situazioni pregresse, gli uffici iscriveranno a ruolo gli effettivi conduttori alla data del 18 febbraio 2016.

### PROPONGONO

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

L'art. 3 del regolamento per l'assegnazione agli utenti di quote dell'uliveto è così modificato:

- a) In caso di decesso del concessionario la quota passa agli eredi purché utenti. In caso di più eredi, entro trenta giorni dal decesso del concessionario, i coeredi dovranno comunicare all'Ente il nominativo di chi effettivamente condurrà il vigneto. Nel caso nessuno tra i coeredi sia intenzionato, da comunicare la quota ritornerà all'Ente.
- b) In caso di impossibilità sopravvenuta di conduzione da parte del concessionario, questi presenta domanda di trasferimento analogo a quello della tenuta Comunali Macchiosi, oppure presenta istanza di rinuncia all'Ente.
- c) In entrambi i casi suddetti, a) e b), l'Ente comunque può disporre in modo diverso, anche rigettando casi di trasferimento, in presenza di circostanze che lo rendano opportuno.
- d) La modifica del disciplinare come sopra, entrerà in vigore dalla data di adozione del presente atto. Per le situazioni pregresse, gli uffici iscriveranno a ruolo gli effettivi conduttori alla data del 18 febbraio 2016.

Il responsabile

Amministrativo

Tecnico

Contabile

### Ed IL CONSIGLIO

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Interviene il consigliere Superchi Alfonso il quale propone che la modifica di cui all'art. 3 del disciplinare dell'uliveto vada a regolare nello stesso modo i trasferimenti di quota del vecchio uliveto impiantato a suo tempo in località Stazione Ferroviaria di Allumiere;

Ritenuto accogliere la proposta del consigliere Superchi, pertanto ai punti di proposta da a) a d), è aggiunta la alinea e) che così recita: *"dalla data del presente atto le previsioni di cui ai punti da a) a d) sono estesi al vecchio uliveto impiantato a suo tempo in località Stazione Ferroviaria di Allumiere"*;

Visti i pareri richiesti e la copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 9, votanti n° 9, favorevoli n° 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

### DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Rasquini Antonio



**IL SEGRETARIO**  
dott. Artebani Luigi




**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... 27.11.2010 ..... prot. n° ..... 0231 .....

Allumiere li ..... 27.11.2010 .....

**IL SEGRETARIO**  
dott. Artebani Luigi




**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li ..... 27.11.2010 .....


**IL SEGRETARIO**



Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li ..... 27.11.2010 .....

**IL SEGRETARIO**



# REGOLAMENTO

## Per la concessione e conduzione delle quote di uliveto di proprietà dell'Ente

ART. 1 - L'Ente procede alla ripartizione in quote dell'oliveto impiantato con il metodo biologico in tenuta Farnesiana vocabolo Macelletto.

ART. 2 - Le quote saranno concesse agli utenti con criterio prioritario nei confronti dell'utenza che ne ha fatto richiesta in cambio delle quote a semina in località Ponton del Porco - Acqua Agra.

Art. 3 - Il concessionario non può cedere a nessun titolo la quota concessa. In deroga al precedente comma e solamente per i seguenti casi particolari:

a) decesso del concessionario;

b) sopravvenuta impossibilità a coltivare l'oliveto,

è prevista la possibilità di fare istanza scritta: dagli eredi entro sei mesi dal decesso per il caso a), e dal titolare impossibilitato a continuare la coltivazione per il caso b).

Per il caso a), trascorso il termine di mesi sei dal decesso del concessionario a cui non è seguita l'istanza di cui sopra, l'Ente reintegra la quota.

Per il caso a) può beneficiare dell'assegnazione della quota un membro del nucleo familiare del de cuius o un discendente il linea retta o collaterale e affine fino al quarto grado comunque utente.

Per il caso b) può beneficiare dell'assegnazione della quota un membro del nucleo familiare dell'impossibilitato o un parente il linea retta o collaterale e affine fino al quarto grado, comunque utente.

In entrambi i casi, a) e b), non è possibile assegnare la quota se il nucleo familiare dell'individuato beneficiario sia possessore di altro terreno dell'Ente a qualsiasi titolo. Tuttavia, il beneficiario ha facoltà di optare per l'uno o per l'altro possesso.

La concessione all'individuato beneficiario assume carattere di novellato rispetto a quella originaria e saranno applicabili ex novo i casi previsti di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

E' fatto divieto assoluto di frazionare la quota assegnata e di cointestarla.

E' possibile assegnare la quota del de cuius ad un familiare con lo stesso grado di parentela come sopra, anche se già in possesso di un terreno dell'Ente, nel caso in cui non siano ancora trascorsi venti anni dall'assegnazione originaria. Comunque trascorsi venti anni dall'assegnazione originaria, qualora perduri il possesso di due terreni dell'Ente agrario, il beneficiario erede del de cuius deve optare per l'uno e per l'altro possesso.

Art. 4 - La strada perimetrale di accesso all'oliveto e quelle interne dovranno essere libere a tutti i concessionari. E' fatto divieto assoluto di impedire il transito ai concessionari ed all'Ente concedente.

Art. 5 - E' fatto divieto di recingere in qualsiasi modo e forma le quote assegnate. Il concessionario individuerà la propria quota soltanto dai segni convenzionali e dalla numerazione che verrà messa in opera dall'Ente concedente.

Art. 6 - Il concessionario deve rispettare le varie fasi delle cure colturali annuali secondo il metodo biologico. E' vietato impedire al confine di lavorare, con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, la parte posta a confine. Se non verranno ottemperate le disposizioni sopradescritte l'Ente dopo un richiamo scritto entrerà in possesso della quota che verrà poi assegnata ad un nuovo utente.

Art. 7 - E' vietato e causa di decadenza della concessione mutare e modificare l'assetto colturale dell'oliveto e impiantare altre colture senza il preventivo parere dell'Ente concedente.

# UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 10 del 19 FEBBRAIO 2016 con oggetto:


Regolamento d'uso dell'uliveto dell'Ente in tenuta "Casalone" – modifica – approvazione .

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°  
\*\*\*

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico


Allumiere, li 19.02.2016



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 19/2/2016



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 19/02/2016

